

**OGGETTO: *Errata Corrige al bando di concorso emanato con D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023 - Procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010.***

**UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA**

**Il Rettore**

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTO** l'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, avente ad oggetto l'importo minimo degli assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali";

**VISTO** lo Statuto dell'Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo– Emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;

**VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 184/20 del 26 ottobre 2020, e in particolare l'art. 2 c.1 lettera b);

**VISTO** il Regolamento dell'Area Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma, emanato con DR n. 215/20 del 26 novembre 2020;

**TENUTO CONTO** dell'interesse dell'Università Europea di Roma a favorire e garantire all'interno del Dipartimento di Scienze Umane e dei Corsi di Laurea in cui questo si articola, la presenza e/o la collaborazione di docenti, ricercatori e studiosi la cui expertise sia oggetto di costante aggiornamento;

**VISTO** l'Accordo di collaborazione in essere tra l'Università Europea di Roma e il Gruppo Villa Maria S.p.a. – GVM Care&Research, del 14/06/2018;

**VISTO** l'Accordo attuativo di collaborazione scientifica tra l'Università Europea di Roma e il Gruppo Villa Maria S.p.A. – GVM Care&Research, del 21/12/2022, con il quale il predetto Ente si impegna a finanziare dei progetti di ricerca aventi ad oggetto, le seguenti tematiche: il ruolo predittivo dell'alessitimia e del senso di coerenza sulla qualità della vita e la crescita post-traumatica in pazienti affetti da sclerosi multipla: uno studio longitudinale (SSD M-PSI/08); e l'adattamento psicologico e la crescita personale nelle artriti infiammatorie (SSD M-PSI/08);

**CONSIDERATO** che, al fine di realizzare i suddetti progetti, si rende necessario conferire n. 2 assegni di ricerca per un importo di €22.000,00 ciascuno ed un totale complessivo di 44.000,00 euro;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 07/12/2022, dal Senato Accademico nella seduta del 14/12/2022 e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2022 in merito all'indizione di una procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010 nell'ambito della Psicologia Clinica (SSD M-PSI/08);

**VISTO** il D.R. 01/23 del 2 gennaio 2023 avente ad oggetto l'emanazione della procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno adeguare l'art. 4 del D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023 avente ad oggetto, l'emanazione della procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 184/20 del 26 ottobre 2020,

## DECRETA

### Art. 1

L'art. del 4 del bando emanato con D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023, avente ad oggetto la procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, recante:

### “Art. 4

#### Regime d'incompatibilità

1. Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione degli assegni di ricerca:

**Il Rettore**

- a) i dipendenti di soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- b) il personale dipendente presso enti privati;
- c) i ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Università;
- d) i professori a contratto presso qualsiasi Università;
- e) i titolari di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ente;
- f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione o delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- g) coloro che siano stati già titolari di assegni di ricerca per un periodo complessivo pari o superiore a dodici anni, come previsto dall'art. 22, comma 9 della Legge n. 240/2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca con borsa, a scuole di specializzazione medica, a master universitari, ovvero con la titolarità di altro assegno di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.

3. Per tutta la durata dell'assegno è inibito lo svolgimento in modo temporaneo o continuativo di rapporti di lavoro dipendente.

4. I vincitori degli assegni, al momento della sottoscrizione del contratto, effettuano apposita dichiarazione in merito a quanto sopra, impegnandosi a dare comunicazione all'Ateneo di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato.

5. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. A tal fine è ammesso da parte di soggetti terzi anche il rimborso delle spese di soggiorno all'estero".

è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 4**

#### **Regime d’incompatibilità**

1. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Non sono ammessi alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione o delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
3. L’assegno di ricerca non è, inoltre, cumulabile con la posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010.
4. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca con borsa, a scuole di specializzazione medica, a master universitari, ovvero con la titolarità di altro assegno di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge n. 240/2010 per la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
5. Per tutta la durata dell’assegno è inibito lo svolgimento in modo temporaneo o continuativo di rapporti di lavoro dipendente.
6. L’assegno di ricerca non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,

con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. A tal fine è ammesso da parte di soggetti terzi anche il rimborso delle spese di soggiorno all'estero.

7. La durata complessiva dei contratti degli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento di Ateneo, instaurati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. I vincitori degli assegni, al momento della sottoscrizione del contratto, effettuano apposita dichiarazione in merito a quanto sopra, impegnandosi a dare comunicazione all'Ateneo di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato”.

## **Art. 2**

### **Termine di presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.**

Roma, 03 gennaio 2023

**Il Rettore**

*Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.*